



UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

STATUTO

Approvato dall'Assemblea del 05.3.2023

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

- 1) È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell'UNITRE Sannio, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS – Rete Associativa.
- 2) L'Associazione locale assume la denominazione di “UNITRE SANNIO”, con sede legale in Montesarchio (BN)
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto già in data 01.3.2023 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

- 1) La Sede locale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 2 del D.Lgs. 117/2017) e più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzii “l'Essere oltre che il Sapere”;
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- 2) L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e



l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli associati, loro famigliari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (Art. 35 D.Lgs. 117/2017):

lettera f) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/17. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione viene annotata nei libri degli associati.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati - diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
 - c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 - d) Tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.
 - a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli



Associati.

- b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi 6 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati

- 3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale.

La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati. Prima della ratifica di espulsione, l'associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.

Art. 6 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- L'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

- 2) I volontari possono anche essere associati.

- 3) I volontari sono assicurati, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17, per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

- 2) L'Assemblea eleggè, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.

- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.

- 4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione personale a mezzo posta elettronica,



sms o lettera indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.

- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione, presenti in proprio o per delega, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo.

Ciascun associato è portatore di n.1 (UNA) sola delega.

Delibera a maggioranza relativa dei votanti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti per preservare il voto segreto, se previsto.

- 7) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) Approva le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.
- b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
- c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
- d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo
- e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
- f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
- g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

- 1) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Il Presidente;
- b) Il/i Vicepresidente/i
- c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) I Consiglieri.

- 2) Al Consiglio Direttivo compete:

- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vicepresidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
- b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;



- d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento della Sede, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
- 3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
- Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente Vicario, o il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) I Docenti, anche se associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.





Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo (eventuale)

- 1) L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.
- 2) I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.
- 3) Ha durata triennale

Art. 16 - Organo di Revisione legale dei conti(eventuale)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

Art. 17 – Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) È fatto obbligo di redigere un rendiconto gestionale, consuntivo e preventivo, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 18 – Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di





obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;

- c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17.
- d) da rimborsi per convenzioni
- e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 19 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 20 – Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;
 - e) relazioni Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento anche nel caso siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Art. 22 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento e la liquidazione della Sede sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
- 3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 23 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.



Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il **17 APR. 2023**

N° **516** Mod. **3** Vol. **1**

Pagati €

224,00 (Dovebute/bs)

☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 23

Il Direttore Provinciale

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marotta
(disposizione di servizio)

4/2/22

Il Funzionario
Rago **Antonio**